

La rubrica - La storia infinita dello "stop and go" dei lavori edili con il bonus fiscale

Ammissa nuovamente la cessione dei Crediti d'imposta per i "bonus" fiscali

Gregorio Pietro D'Amato*

Con il D.L. 25/02/2022 n. 13 pubblicato il 26 febbraio in G.U. il Governo è intervenuto per la terza volta per arginare le frodi fiscali per i "bonus fiscali" previsti per l'edilizia e altri interventi per mitigare l'effetto negativo prodotto dalla pandemia per i vari settori economici. Tale intervento era inevitabile e necessario, in quanto con l'ultimo d.l. del 27/01/2022 n. 4, si è reso conto, anche su sollecitazione del mondo imprenditoriale e professionistico del settore ai vari parlamentari, che questo avrebbe determinato sicuramente una grave crisi sia per le aziende che per i contribuenti che avevano iniziato i lavori e per coloro che invece l'avrebbero voluti iniziare.

In pratica ed in sintesi il nuovo D.L. 13/2022 ha previsto che:

- i crediti possono essere ceduti una sola volta, fatta salva la possibilità di ulteriori due cessioni ma solo se effettuate nei confronti di banche, intermediari finanziari abilitati e assicurazioni;
- a partire dalle comunicazioni inviate dal 1° maggio 2022, non è possibile effettuare cessioni parziali;
- per i tecnici vengono introdotte sanzioni penali per le false asseverazioni e si modificano i massimali per le assicurazioni.
- è possibile la cessione dei crediti dopo il sequestro penale;
- è necessario indicare in fattura per i lavori edili il CCNL applicato con verifica da parte del professionista che deve rilasciare il visto di conformità.

Nel dettaglio il governo è intervenuto nuovamente per tutti i crediti d'imposta concessi con il D.L. 19/05/2020 n. 34 di cui all'art. 121, quali interventi edilizi che sono:

- recupero del patrimonio edilizio;
- efficienza energetica "c.d. superbonus 110%";
- adozione di misure antisismiche;
- recupero o restauro della facciata degli edifici esistenti, ivi inclusi quelli di sola pulitura o tinteggiatura esterna;
- installazione di impianti fotovoltaici;
- installazione di colonnine per la ricarica dei veicoli elettrici;
- superamento ed eliminazione di barriere architettoniche.

Nonché per gli altri crediti concessi con l'art. 122/1 del D.L. 34/2020 e che riguardano gli altri crediti d'imposta approvati per l'emergenza covid. In particolare:

- credito d'imposta per botteghe e negozi
- credito d'imposta per canoni di locazione degli immobili a uso non abitativo e affitto d'azienda
- credito d'imposta per l'adeguamento degli ambienti di lavoro
- credito d'imposta per la sanificazione e l'acquisto di dispositivi di protezione.

Ora per tutti questi crediti è stato previsto che:

- per gli interventi edilizi in genere il contributo, sotto forma di sconto sul corrispettivo, cd sconto in fat-

tura dovuto fino a un importo massimo pari al corrispettivo dovuto, che viene anticipato dal fornitore che ha effettuato gli interventi, il quale può recuperarlo sotto forma di credito d'imposta di importo pari alla detrazione spettante, cedibile dai medesimi ad altri soggetti compresi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari senza facoltà di successiva cessione. Fatta salva la possibilità di due ulteriori cessioni solo se effettuate a favore di banche e intermediari finanziari iscritti all'apposito albo, società appartenenti a un gruppo bancario iscritto all'albo ovvero imprese di assicurazione autorizzate ad operare in Italia.

Così per gli altri crediti per emergenza covid è possibile la prima cessione senza facoltà di successiva cessione, fatta salva la possibilità di due ulteriori cessioni solo se effettuate a favore di banche e intermediari finanziari iscritti all'albo previsto dall'articolo 106 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, società appartenenti a un gruppo bancario iscritto all'albo di cui all'articolo 64 del predetto testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia ovvero imprese di assicurazione autorizzate ad operare in Italia ai sensi del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, ferma restando l'applicazione dell'articolo 122-bis, comma 4, del presente decreto, per ogni cessione intercorrente tra i predetti soggetti, anche successiva alla prima.

Inoltre, a partire dalle comunicazioni inviate dal 1° maggio 2022, le cessioni non possono formare oggetto di cessioni parziali successivamente alla prima comunicazione dell'opzione all'Agenzia delle entrate ed in caso di violazione della possibilità di cessioni parziali o cessioni effettuate non a banche o istituti finanziari sono nulli i contratti di cessione.

Ciò è stato introdotto per la tracciabilità dei crediti, il Decreto prevede espressamente che a partire dal 1° maggio 2022 i crediti derivanti dall'esercizio delle opzioni di cui al comma 1, lettere a) e b), dell'articolo 121 del Decreto Rilancio, non potranno formare oggetto di cessioni parziali successivamente alla prima comunicazione dell'opzione all'Agenzia delle entrate effettuata dal beneficiario della detrazione. A tal fine al credito sarà attribuito un codice identificativo univoco, da indicare nelle comunicazioni delle eventuali successive cessioni effettuabili nei limiti sopra indicati. La tracciabilità, infatti, non solo consentirà di risalire al beneficiario della detrazione, ma verrà utilizzata per monitorare il numero massimo di passaggi di mano.

Ma non finisce qui, ora per ottenere il riconoscimento del credito fiscale occorre che per i lavori edili che riguardano: i lavori di costruzione, manutenzione, riparazione, demolizione, conservazione, risanamento, ristrutturazione o equipaggiamento, la trasforma-

zione, il rinnovamento o lo smantellamento di opere fisse, permanenti o temporanee, in muratura, in cemento armato, in metallo, in legno o in altri materiali, comprese le parti strutturali delle linee elettriche e le parti strutturali degli impianti elettrici, le opere stradali, ferroviarie, idrauliche, marittime, idroelettriche e, solo per la parte che comporta lavori edili o di ingegneria civile, le opere di bonifica, di sistemazione forestale e di sterro, compresi i lavori di costruzione edile o di ingegneria civile gli scavi, ed il montaggio e lo smontaggio di elementi prefabbricati utilizzati per la realizzazione di lavori edili o di ingegneria civile e di importo superiore a 70.000 euro, i benefici previsti dagli artt. 119 (superbonus), 119-ter (superamento e eliminazione di barriere architettoniche), 120 (credito d'imposta per l'adeguamento degli ambienti di lavoro) e 121 del Decreto Legge 19 maggio 2020, nonché quelli previsti dall'articolo 16, comma 2, del Decreto Legge 4 giugno 2013, n. 63 (bonus mobili), dall'articolo 1, comma 12, della legge 27 dicembre 2017, n. 205 (bonus verde), e dall'articolo 1, comma 219, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 (bonus facciate), possono essere riconosciuti a condizione che nell'atto di affidamento sia indicato che i lavori edili sono eseguiti da datori di lavoro che applicano i contratti collettivi del settore edile. Potranno essere riconosciuti i crediti fiscali solo se nell'atto di affidamento dei lavori è indicato che i lavori edili sono eseguiti da datori di lavoro che applicano i contratti collettivi del settore edile, nazionale e territoriali, stipulati dalle associazioni datoriali e sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale ai sensi dell'articolo 51 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81.

Tra i lavori di cui necessita l'indicazione del CCNL rientrano quelli per l'installazione di impianti fotovoltaici di cui all'articolo 16-bis, comma 1, lettera h) del TUIR e all'installazione di colonnine per la ricarica dei veicoli elettrici di cui all'articolo 16-ter del Decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63. Mentre risulta incongruente il riferimento all'articolo 16, comma 2, del Decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, il cosiddetto bonus mobili, come il richiamo dell'articolo 120 del Decreto Rilancio, per cui si tratta di una agevolazione ormai passata.

Il contratto collettivo applicato, indicato nell'atto di affidamento dei lavori, deve essere riportato nelle fatture emesse in relazione all'esecuzione dei lavori. I soggetti indicati all'articolo 3, comma 3, lettere a) e b) del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, e i responsabili dell'assistenza fiscale dei centri costituiti dai soggetti di cui all'articolo 32 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, per rilasciare, ove previsto, il visto di conformità, ai sensi dell'articolo 35 del citato decreto legislativo n. 241 del 1997, verificano anche che il contratto collettivo applicato sia in-

dicato nell'atto di affidamento dei lavori e riportato nelle fatture emesse in relazione all'esecuzione dei lavori. Poi l'Agenzia delle entrate, per la verifica dell'indicazione del contratto collettivo applicato negli atti di affidamento dei lavori e nelle fatture, può avvalersi dell'Ispettorato nazionale del lavoro, dell'INPS e delle Casse edili. Le amministrazioni e gli enti coinvolti provvedono alle previste attività di verifica con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.

Tale novità riguarda i lavori che saranno "fatturati" decorsi novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto quindi dal 27/05/2022 e si applica ai lavori edili ivi indicati avviati successivamente a tale data.

Asseverazioni - assicurazione. Ferma restando l'applicazione delle sanzioni penali ove il fatto costituisca reato, ai soggetti che rilasciano attestazioni e asseverazioni infedeli si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 2.000 a euro 15.000 per ciascuna attestazione o asseverazione infedele resa. Inoltre, il tecnico abilitato che, nelle asseverazioni, espone informazioni false o omette di riferire informazioni rilevanti sui requisiti tecnici del progetto di intervento o sulla effettiva realizzazione dello stesso ovvero attesta falsamente la congruità delle spese, è punito con la riduzione da due a cinque anni e con la multa da 50.000 euro a 100.000 euro. Se il fatto è commesso al fine di conseguire un ingiusto profitto per sé o per altri la pena è aumentata.

I tecnici abilitati devono stipulare una polizza di assicurazione della responsabilità civile, per ogni intervento comportante attestazioni o asseverazioni, con massimale pari agli importi dell'intervento oggetto delle predette attestazioni o asseverazioni, al fine di garantire ai propri clienti e al bilancio dello Stato il risarcimento dei danni eventualmente provocati dall'attività prestata.

Cessioni di bonus sottoposti a sequestro penale. La cessione, nel caso in cui i crediti siano oggetto di sequestro disposto dall'Autorità giudiziaria può avvenire, una volta cessati gli effetti del provvedimento di sequestro, entro i termini ordinari, aumentati di un periodo pari alla durata del sequestro medesimo, fermo restando il rispetto del limite annuale di utilizzo dei predetti crediti d'imposta.

Va detto che in Commissione finanze del Senato in audizione il 10/02/2022 il direttore Agenzia dell'entrata dott. Ruffini ha posto in luce che: Sui bonus edilizi si sono, purtroppo, registrati numerosi casi di frode". L'attività di analisi e controllo svolta dall'Agenzia delle entrate, cui si sono aggiunte le segnalazioni di cittadini vittime insospettabili di raggiri, ha fatto emergere "un quadro preoccupante". Ha rappresentato il Direttore che "sono state riscontrate gravi irregolarità connesse alla creazione

di crediti d'imposta inesistenti per importi di vari miliardi di euro che, dopo articolate concatenazioni di cessioni a società e persone fisiche interposte, sono stati in parte monetizzati presso istituti di credito o altri intermediari finanziari. In alcuni casi, i proventi delle frodi sono stati veicolati all'estero". Fino ad oggi, l'attività di analisi e controllo condotta ha consentito di individuare, all'Agenzia delle entrate e alla Guardia di finanza, un ammontare complessivo di crediti d'imposta inesistenti di cui agli articoli 119 e seguenti del Decreto Rilancio di 4,4 miliardi di euro.

In particolare:

- 160 milioni di euro sono stati sospesi e scartati dall'Agenzia sulla piattaforma "cessione crediti", per effetto delle disposizioni introdotte con il Decreto antifrode, che consente all'Agenzia di effettuare tale controllo preventivo in presenza di profili di rischio;
- 2,3 miliardi sono oggetto di sequestri preventivi da parte dell'Autorità giudiziaria, a seguito di segnalazione dell'Agenzia delle entrate e della Guardia di finanza;
- i restanti importi sono oggetto di indagini in corso e di richieste di sequestro preventivo inoltrate alle competenti Autorità giudiziarie.

Il Direttore Ruffini ha altresì rappresentato che in un caso scoperto dall'agenzia vi è stata una truffa per anticipi di lavori mai effettivamente realizzati per un importo di circa 500 milioni di euro. Da dette operazioni sono stati poi generati indebiti crediti di imposta, in seguito monetizzati presso intermediari finanziari. In particolare, parte dei crediti è stato ceduto a persone fisiche compiacenti, per lo più nullatenenti e tutte residenti nel medesimo Comune o facenti parte del medesimo gruppo familiare, che hanno poi incassato il controvalore del credito da un intermediario finanziario. Un'altra vicenda paradigmatica ha continuato il Direttore nella sua illustrazione è quella relativa a un soggetto nullatenente che, a dicembre 2021, ha dichiarato di avere acquistato 6 milioni di euro di crediti bonus edilizi da un altro soggetto, anch'egli nullatenente e sconosciuto al Fisco. Pertanto, l'Agenzia delle entrate dovrebbe procedere a recuperare il credito inesistente nei confronti dei soggetti nullatenenti. Si deve ribadire quanto ho già rappresentato da queste pagine che occorre verificare anche solo andando sul luogo dei lavori, facendo "perdere 2 ore di tempo ad un incaricato del cessionario per controllare "de visu" se i lavori e gli immobili erano reali.

Ora lascio al lettore "indovinare" su chi ricadranno i 4,4 miliardi di euro di queste truffe.

Per un paio di ore di lavoro di un dipendente, di un professionista incaricato e, quindi, per un insignificante costo per un banale accesso presso i luoghi del fantomatici lavori, ora dovremmo pagare tutti quanti noi cittadini onesti con le nostre tasche.

*dottore commercialista